



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – art. 637, comma 3, CPP – rilevanza del principio anche nella giustizia federale

Descrizione

Anche nell'ambito della giustizia federale è stata riconosciuta la valenza del principio stabilito dall'art. 637, comma 3, c.p.p., secondo cui, in sede di revisione, *“Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente grado di giudizio”*. Per tal modo viene posto un limite invalicabile alla revisione nel divieto di riesame degli stessi elementi che furono valutati nel processo conclusosi con il giudicato (CGF, C.U. n. 245/CGF del 4.5.2012; CFA, SS.UU., C.U. n. 63 dell'11.1.2019).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0006/CFA/2024-2025/E

Presidente

Torsello

Relatore

Marchese

Riferimenti normativi

art. 63, CGS; art. 637, comma 3, CPP

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0006 CFA del 17 luglio 2024 (Sig. Savino Daleno-PF)